
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

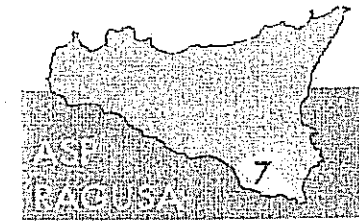
Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal **21 APR. 2013**

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. **909** del **18 APR. 2013**

DIREZIONE

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: annullamento in autotutela provvedimento di accoglimento mobilità intercompartmentale del dott. G.S, collaboratore amministrativo professionale, categoria D- risoluzione del contratto di lavoro del 14.7.2009.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

Il **18 APR. 2013**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco

- Direttore Amministrativo

- Dott. Vito Amato

- Direttore Sanitario

e con l'assistenza **Sig. Filipponeri Cascone**, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Esaminati gli incartamenti, conseguenti alla costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 1411/2007 RGNR – 131/08 RG G.I.P., acquisiti dall'Azienda in sede processuale;

PREMESSO CHE

- con contratto individuale di lavoro del **14.07.2009**, il dott. G.S. (i cui dati personali sono riportati nell'allegato in busta chiusa per tutela della riservatezza) è entrato nei ruoli della Azienda Ospedaliera "Civile - M.P. Arezzo" di Ragusa, ente successivamente confluito nell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nella qualifica di *ctg. D* del ruolo amministrativo;
- il predetto dipendente è entrato nei ruoli dell'amministrazione sanitaria a seguito di procedura di mobilità intercompartimentale, in quanto proveniente dall'A.S.S.A.P. "Pietro Busacca" di Scicli, dove si riteneva essere inquadrato a tempo indeterminato presso tale ente pubblico con qualifica di "*Segretario Direttore*" dal 12.06.2006 sulla base di dichiarazioni non corrispondenti agli atti;
- successivamente si è appreso che, in ordine al rapporto di lavoro già in essere tra il dott. G.S. e l'ASSAP Busacca di Scicli, il primo risultava imputato ai sensi degli artt.110,117 e 323 c.p. nel procedimento penale **n.1411/2007 R.G.N.R - 131/08 R.G. Gip del Tribunale Penale di Ragusa**, tra l'altro in quanto "*il personale assunto con contratto a tempo determinato non ha titolo per partecipare ad alcuna progressione interna di tipo verticale, né di stabilizzazione, essendo previsto il pubblico concorso*", procedimento tuttora pendente ;
- L'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa si è ritualmente costituita nel predetto procedimento penale in qualità di parte civile, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti a seguito dei fatti-reato oggetto di imputazione;
- In ragione di tale costituzione di parte civile e delle circostanze caratterizzanti la fattispecie, questa Azienda è entrata in possesso di vari documenti processuali, tra cui quelli inerenti la procedura d'assunzione a tempo indeterminato del G.S. presso la detta ASSAP di Scicli, procedura che risultò definita sulla scorta della partecipazione di quest'ultimo - fra l'altro come unico concorrente - ad una selezione interna di progressione verticale per n.1 posto di "segretario-direttore" *ctg. D* indetta per soli titoli, ai sensi dell'art.119 comma 1, del Regolamento dell'ASSAP di Scicli;
- Inoltre si prendeva consapevolezza del fatto che il G.S., prima di tale ultima "assunzione" nel posto di *ctg.D*, non era dipendente della ASSAP di Scicli, e che lo stesso né con la ASSAP, e neppure con altre amministrazioni pubbliche, aveva mai intrattenuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- Dalla lettura del Regolamento ASSAP, in atti del processo suddetto, si è avuto modo di appurare il testo dell'art. 119 sopra citato, il quale stabiliva "*che ... può partecipare alle procedure il personale dipendente appartenente alla categoria immediatamente inferiore a quella del posto da ricoprire con un'anzianità di servizio nella stessa categoria come di seguito indicato ... per la progressione*

verticale dalla categoria C alla categoria D1 e D3: anni 2 per chi possiede il titolo di studio previsto dalla legge (laurea) ...”;

- Costituisce un principio di carattere generale (art. 97 Cost.) che, salvo i casi speciali espressamente consentiti dalla legge, l'assunzione presso amministrazioni ed enti pubblici per le categorie per le quali è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, deve avvenire mediante pubblico concorso; conseguentemente, il personale *esterno* non soltanto non ha titolo per partecipare ad una progressione interna di tipo verticale, che è ben diversa da un pubblico concorso, ma, soprattutto, non può conseguire in tal modo la stabilizzazione presso l'ente pubblico;

- Con nota prot. n.1/C.S. Ris. del 09.1.2013, questa amministrazione ha chiesto al dipendente, dott. G.S., ogni documentazione in suo possesso relativa alla procedura di reclutamento in servizio a tempo indeterminato presso l'ente di provenienza, e ciò al fine di vagliarne l'esistenza e legittimità;

- Contestualmente, con nota riservata del 09.01.2013 prot.n.2\C.S.Ris., si è richiesto al Direttore del Settore Personale di questa amministrazione di predisporre una relazione in ordine alla esistenza e legittimità della procedura di reclutamento seguita dall'ASSAP di Scicli per l'assunzione a tempo indeterminato del dipendente G.S.;

- Il dott. G.S. ebbe a riscontrare la detta richiesta dell'ASP con lettera del 22.01.2013 (acquisita a prot. ASP n.3/C.S. Ris.) nella quale dichiarava di essere in possesso unicamente del contratto di assunzione a tempo indeterminato stipulato a seguito della procedura di mobilità con l'Azienda Ospedaliera di Ragusa, non producendo alcuna documentazione in merito alla procedura di sua assunzione a tempo indeterminato;

- Con relazione prot. n. 849/pers. del 13.02.2013, la Direzione Amministrazione del Personale di questa A.S.P., sulla scorta dei documenti acquisiti, illustrava che il dott. G.S. ebbe a prestare servizio a tempo determinato presso l'Assessorato LL.PP. e l'Assessorato Regionale alla Famiglia, peraltro in periodi praticamente coincidenti con il servizio che il medesimo aveva dichiarato di avere svolto presso l'ASSAP Busacca di Scicli, sicché lo stesso *“non avrebbe potuto partecipare alla progressione verticale del sistema classificatorio del personale presso l'ASSAP di Scicli, essendo tale procedura selettiva interamente riservata al personale a tempo indeterminato interno all'Ente”*;

- La domanda di partecipazione alla selezione ex art.119 del regolamento cit. presso l'ASSAP Busacca, presentata dal G.S. in data 04.03.2006, risultava altresì incongrua, in quanto il medesimo dichiarava di essere stato in servizio nell'area Direzionale e Segreteria di Presidenza dell'ASSAP Busacca di Scicli dal 01.04.2005, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 6972/1890 sulla disciplina delle IPAB (ovvero in forza di una legge che, alla data di presentazione della domanda -04.03.2006- non era da tempo in vigore, essendo stata abrogata dall'art.30, legge 8.11.2000, n.328 e dall'art.21, D.Lgs. 4.5.2001, n. 207) ed in un periodo in cui lo stesso affermava sotto propria re-

sponsabilità di essere dipendente a tempo determinato presso l'Assessorato Reg.le alla Famiglia;

- E' altresì in atti la delibera n. 75 del 17.11.2005 dell'ASSAP di Scicli che conferma come la posizione del G.S. presso quest'ultimo ente era in veste di dipendente "dell'Amministrazione Regionale" (nella specie c/o l'Assessorato Reg.le Famiglia, politiche sociali, e Autonomia Locali");

CONSIDERATO CHE

- Dalla documentazione citata, e sulla scorta della menzionata relazione del Settore Personale, rileva innanzitutto riguardo all'assunzione del G.S. presso l'ASSAP di Scicli, l'inesistenza di una tipica procedura per il reclutamento all'esterno, finalizzata alla assunzione di personale di ctg.D3 ed al conseguimento dello *status* di dipendente pubblico a tempo indeterminato;

- Non risulta, infatti, che il G.S. abbia avuto accesso ai ruoli della P.A., conseguendo lo *status* di dipendente pubblico mediante un concorso pubblico espletato ai sensi di legge, né, a riguardo, vale la "IMPROPRIA" partecipazione ad una procedura di progressione verticale riservata al personale interno atteso che a tale selezione potevano partecipare esclusivamente quei dipendenti già inquadrati a tempo indeterminato presso l'Ente, al fine di conseguire il passaggio alla categoria immediatamente superiore;

- Che il reclutamento di personale della categoria "D" in questione (personale laureato) può legittimamente avvenire solo a seguito e per effetto di una regolare procedura concorsuale pubblica, riscontrandosi, invece, nel caso di specie, soltanto la partecipazione alla predetta selezione interna di progressione verticale presso l'ASSAP di Scicli, la quale, per quanto sopra esposto, non risulta idonea all'inquadramento ed al conseguimento dello *status* di dipendente pubblico;

- Tale *status* di pubblico dipendente (ovvero il suo legittimo inquadramento a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione) costituiva il presupposto necessario ed indefettibile per avvalersi dell'istituto della mobilità tra enti ed accedere nei ruoli dell'Azienda destinataria, presupposto che nel caso in esame, per come ora si è appurato, manca del tutto, con ciò determinandosi l'effetto di rendere nulli tutti gli atti della procedura di mobilità illo tempore effettuata dalla ex Azienda OM-PA per il reclutamento del G.S., e ciò con ogni conseguenza di legge.;

- Che l'art. 14 del CCNL 1994-1997 comparto sanità, non a caso, dispone che *"Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente contratto collettivo"*, e che *"E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto"*, e ciò a maggior ragione laddove manchi una tipica procedura concorsuale prevista ex lege per accedere allo status di dipendente pubblico a tempo indeterminato nel posto di categoria D;

- La procedura di mobilità intercompartimentale, a mezzo della quale si è proceduto ad immettere il G.S. nell'organico dell'Azienda Ospedaliera di Ragusa, era altresì valsa, per gli effetti che ne conseguivano, a reclutare quest'ultimo nei ruoli del personale del Servizio Sanitario regionale, atteso che il trasferimento di personale proveniente da altre amministrazioni (e da altri comparti), al pari di nuove assunzioni, determina una nuova spesa per il Fondo Sanitario Regionale;
- il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza del presupposto costitutivo del rapporto di pubblico impiego del G.S. presso l'ASSAP di Scicli, ente di provenienza, rende evidente in capo al medesimo l'assenza *ab origine* del requisito dello *status* di pubblico dipendente a tempo indeterminato, venendo così a mancare un imprescindibile ed insanabile presupposto di diritto quale condizione necessaria a perfezionare la procedura di mobilità intercompartimentale presso l'Azienda Ospedaliera di Ragusa;
- Sussiste dunque appieno l'interesse pubblico (consistente nella necessità di evitare un indebito aggravio di spesa per il S.S.R., trattandosi di un rapporto costituitosi per mobilità di un dipendente di altro Ente in TOTALE assenza del presupposto legale della stessa, ovvero che il soggetto fosse effettivamente dipendente di ruolo a tempo indeterminato dell'Ente di provenienza) al ripristino della legalità violata, il cui unico strumento non può essere che la rimozione del predetto provvedimento di mobilità, atto che, alla luce della documentazione che questa amministrazione ha acquisito in ragione del procedimento penale attualmente pendente in danno G.S., **risulta illegittimo ab origine e va quindi annullato con effetti ex tunc;**

RITENUTA

Per tutto quanto sopra esposto la sussistenza di sufficienti ragioni per procedere all'annullamento in autotutela della procedura di mobilità approvata dall'Azienda Ospedaliera di Ragusa (confluita ex lege in questa ASP) con deliberazione n. 618 del 29.6.2009 (già sospesa con delibera n. 720 del 30.7.2009 della stessa Azienda, a sua volta revocata con delibera n. 725 del 5.8.2009) e, per l'effetto, alla risoluzione del contratto individuale di lavoro stipulato tra la predetta Azienda ed il dott. G.S. il 14.7.2009 ai sensi dell'art. 14 del CCNL 1994-1997;

- Che in tale situazione l'amministrazione non può sottrarsi all'obbligo di provvedere al ritiro della delibera n. 618/09 falsata dagli atti sopra rappresentati;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi rassegnati in premessa da intendersi qui di seguito integralmente riportati e trascritti:

- L'annullamento, **con efficacia ex tunc** degli atti della mobilità intercompartimentale definita con deliberazione n. 618 del 29.6.2009 dell'Azienda Ospedaliera di Ragusa, sopra meglio

descritti, disposta a favore del dott. G.S. (i cui dati personali sono contenuti in allegato in busta chiusa a tutela della riservatezza) e di tutti i connessi atti e provvedimenti;

- Dare atto, per l'effetto, della risoluzione senza obbligo di preavviso , ai sensi dell'art. 14 del CCNL 1994-1997, del contratto individuale di lavoro del 14.07.2009 stipulato con la ex Azienda Ospedaliera "Civile - M.P. Arezzo" di Ragusa, per assenza dei presupposti di legge, dichiarando, in conseguenza, risolto il rapporto di lavoro del dott. G.S. presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa.
- Disporre che il Settore Personale abbia cura di verificare e conteggiare con esattezza gli eventuali indebiti e costi sopportati dall'Azienda, al fine della ripetizione degli stessi e della stima del danno patrimoniale subito da questo Ente, riservandosi l'Azienda, in tal senso, ogni diritto ed azione nella più ampia forma;
- Trasmettere il presente atto alla Procura della Corte dei Conti;
- Disporre la immediata esecutività del presente provvedimento ;
- Disporre la notifica del presente provvedimento al Dr. G.S. a mezzo raccomandata a.r. in busta chiusa riservata personale presso il proprio domicilio.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....			